

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

ART. 1 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della Legge n. 580 del 1993.

ART. 2 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale in separate votazioni.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

ART. 3 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA CAMERALE

1. Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della legge, del Regolamento e dello Statuto.
2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.
4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione dell'art.12, terzo comma, della l. n. 580 del 1993.
5. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, attiva le commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello statuto.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano per età.

ART. 5 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello statuto.
2. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria in due sessioni, primaverile ed autunnale, entro i termini di legge, rispettivamente per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale, o un quarto dei Consiglieri assegnati.
4. Il Presidente e i componenti della Giunta camerale intervengono con diritto di voto alle sedute del Consiglio.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi secondo le norme dello Statuto.
2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale, o per domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma primo.
4. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche cinque giorni prima.
5. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.
6. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio, della Giunta camerale, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno dalla seduta successiva, salvo diversa disposizione del presidente.

ART. 7 - PUBBLICAZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio dev'essere, a cura del Segretario generale, pubblicato nei termini prescritti all'albo camerale.

ART. 8 - DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

ART. 9 - NUMERO LEGALE

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo statuto un diverso *quorum*, sono assunte a maggioranza dei presenti.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata ad un giorno successivo con medesimo ordine del giorno.
3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza ed ad informare la presidenza in caso di allontanamento dell'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.

ART. 10 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI PER MANCANZA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni.

ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente Regolamento ha diritto:
 - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d. ottenere dal Segretario generale, nonchè dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal presente Regolamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
4. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio deliberato dal Consiglio camerale.

ART. 12 - AULA DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Le sedute del consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio, nella quale oltre al seggio della presidenza, devono essere riservati i necessari posti ai componenti del Consiglio camerale, del Collegio dei revisori dei conti, al Segretario Generale ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.
2. Apposito spazio dev'essere destinato al pubblico. Spazio adeguato all'interno della Camera di Commercio dev'essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.
3. Per comprovare ragioni d'interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale, previa deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri, può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

ART. 13 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento del responsabile ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati.

ART. 14 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

ART. 15 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario generale o di chi lo sostituisce.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso della stenografia o Stenotipia o mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la Segreteria. In questo ultimo caso deve essere data notizia ai Consiglieri.
6. Ogni consigliere può chiedere la parola, per fare inserire brevi rettifiche nel processo verbale.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

ART. 16 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, designa scrutatori anche non appartenenti all'organo.

ART. 17 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:

- a. comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonchè le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri;
 - b. invita il Segretario generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari;
 - c. dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.
2. Il presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

ART. 18 - TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Camera di Commercio compete alla Giunta camerale, ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.

ART. 19 - INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 20 - ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE - DISCUSSIONE GENERALE

1. La discussione generale sulla proposta dell'ordine del giorno inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
2. Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di delibera, se richiesta da almeno uno dei Consiglieri, la parola è data al relatore o ai relatori della commissione consiliare che ha esaminato l'argomento per comunicare l'orientamento della commissione.

ART. 21 - FACOLTA' DI PAROLA

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, ne può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

ART. 22 - ORDINE NEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

ART. 23 - RICHIAMO AL REGOLAMENTO, PER MOZIONE D'ORDINE O PER FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.

3. Prima della votazione possono intervenire, brevemente, un Consigliere a favore ed uno contro. Il consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

ART. 24 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

ART. 25 - ORDINE DEI LAVORI

1. Quando vi siano dei disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

ART. 26 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, brevemente, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART. 27 - PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
3. Degli emendamenti, il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
5. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione.
6. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione gli emendamenti.
7. Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
8. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal consiglio.

ART. 28 - ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno brevemente. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio camerale sull'argomento in discussione.
4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

ART. 29 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

ART. 30 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario.
3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

ART. 31 - VOTAZIONE PALESE

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 32 - CONTROPROVA

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

ART. 33 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "sì" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "sì" o "no" ovvero "astenuto". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

ART. 34 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.

3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

ART. 35 - ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

ART. 36 - VOTAZIONE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

1. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

ART. 37 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. I Consiglieri prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Nel caso che il Consigliere si astenga dalle votazioni, perchè portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
3. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

ART. 38 - MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio è necessario, per i primi due scrutini il voto dei due terzi dei Consiglieri, e successivamente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri di carica.
3. Lo statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio con voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
5. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa seduta.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

ART. 39 - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula *'Il Consiglio approva'* o *'Il Consiglio non approva'*.

ART.40 - PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste scritte o verbali di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute di convocazioni del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.

ART. 41 - SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della camera di Commercio.
2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto.

ART.42 - CONTENUTO DELLA PROPOSTA

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

ART. 43 - TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La proposta, letta in Consiglio dev'essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono e il Presidente.
4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

ART. 44 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite a norma dello Statuto.
2. Ogni commissione nella prima seduta utile, convocata dal Presidente della Camera di Commercio, elegge nel suo seno il Presidente.
3. Segretario della Commissione è il Segretario Generale della Camera di Commercio o suo delegato dipendente camerale appartenente almeno alla categoria C.
4. Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della commissione.

ART. 45 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

1. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, Consiglieri che non ne fanno parte, anche se componenti della Giunta camerale nonchè, dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti tecnici anche estranei alla Camera di Commercio nonchè rappresentanti dei Comuni, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori o di altre pubbliche amministrazioni.

ART. 46 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E SVOLGIMENTO DEI RELATIVI LAVORI

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio, tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione, possono anche essere convocate presso istituzioni o enti di competenza della Camera di Commercio.

ART. 47 - COMPITI DEL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.
2. Di ciascun verbale dev'essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
3. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.

ART. 48 - RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PRESSO ENTI

1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

ART. 49 - RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alle esigenze che si presenteranno, può nominare deputazioni di Consiglieri incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Regione ed agli organi dello Stato, delle autonomie locali e funzionali, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

ART. 50 - DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonchè di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

ART. 51 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

ART. 52 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.

ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni. Lo stesso è pubblicato nel Bollettino nazionale curato dall'Unione italiana delle Camere di Commercio.